



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 luglio 2018

Prot.2323/GG/ff

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: competenze professionali del perito industriale in materia di autorizzazione rivendite prodotti da fumo – interpretazione art. 5 comma 1 DM 38/2013.

Segnaliamo che in data 12 luglio il TAR del Lazio ci ha notificato l'avviso di perenzione per il procedimento aperto presso il Tar Lazio NRG 6724/2013 - CNPI contro Min. Economia e Finanza.

La questione, era stata affrontata dal CNPI che aveva presentato un ricorso giurisdizionale innanzi al Tar del Lazio contro il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, avverso il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante *“Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”* (pubblicato in Gazz. Uff. del 16 aprile 2013 n. 89), e riguardava l'illegittima esclusione dei periti industriali edili dallo svolgimento dell'attività peritale necessaria per la richiesta di concessione della licenza di vendita dei prodotti da fumo e dei Monopoli di Stato.

Nelle more del giudizio, si era già espressa l'Agenzia Dogane e Monopoli, la quale, aderendo alle argomentazioni riportate nel ricorso del CNPI, con nota prot. n. 652 del 29 luglio 2013, inviata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato della Regione Emilia Romagna, ma diffusa anche alla Direzione Centrale Accise e Monopolio tabacchi, nonché a tutte le Direzioni territoriali, aveva ritenuto *“plausibile il fatto che, nel regolamento, siano state indicate solo tre categorie professionali quali espressione di quelle più notoriamente abilitate all'esercizio delle attività tipiche previste dai richiamati articoli, senza con questo, però, voler escludere ogni altra categoria professionale se ed in quanto alle stesse, grazie a fonti normative diverse e, con esse, attraverso dinamiche omologative, siano nel tempo state pure riconosciute le abilitazioni all'esercizio delle attività peritali in questione”*. *“Quindi – concludeva l'Agenzia – codesto Ufficio valuterà nei casi specifici la possibilità di ritenere idonea la produzione di perizie giurate rese da altri professionisti (diversi da geometri, ingegneri ed architetti, contemplati espressamente nel regolamento).”*

Così si determinava l'Agenzia delle Dogane, consentendo al perito industriale edile, in seguito ad una istanza di riesame in autotutela, presentata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato della Regione Emilia Romagna, che non l'aveva accettata, la sottoscrizione della *“perizia giurata”* per il rilascio del *“patentino per la vendita di prodotti da fumo”*, di cui al dm in argomento.

Sicché, di fatto, essendo venuta a cessare la materia del contendere, abbiamo deciso di abbandonare il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)